

Anno XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 141 Speciale
Sanità



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 21 DICEMBRE 2005

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 563:

Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D.L.vo 11 Maggio 1999 n. 152.Pag. 4

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1108:

D.Lgs. n. 626/94 – Progetto per incrementare l'attività di vigilanza sui cantieri edili – per rafforzare l'attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seconda annualità.Pag. 4

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1109:

Misure di prevenzione e di lotta per l'Influenza Aviaria.Pag. 7

DELIBERAZIONE 23.11.2005, n. 1207:

Art. 29 – l.r. n. 7/02 e ss. mm. ed integrazioni – Versamento risorse in favore Bilancio regionale e relativa destinazione ad iniziative

di formazione ed aggiornamento operatori del Dipartimento di Prevenzione. Programmazione risorse iscritte D.G.R. n. 878 del 9/09/2005.Pag. 71

DELIBERAZIONE 23.11.2005, n. 1208:

Iniziative in materia di prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro. Seconda annualità.Pag. 73

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE SANITA'

*SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE,
MEDICINA DI BASE E SPECIALISTICA*

DETERMINAZIONE 30.11.2005, n. DG1/19:

Graduatoria Regionale Unica Definitiva dei Medici di Medicina Generale, valevole per l'Anno 2006.Pag. 76

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 24.11.2005, n. DG11/179:

Istituzione nella Regione Abruzzo dell'Albo dei Medici Veterinari riconosciuti. Elenco degli iscritti triennio 2003-2005. Aggiornamento ed integrazione elenco.Pag. 102

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED
 ATTI DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 563:

Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D.L.vo 11 Maggio 1999 n. 152.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, la designazione delle acque superficiali del fiume Vomano ai fini della classificazione successiva in acque potabili;
2. di affidare al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle AA.UU.SS.LL. territorialmente competenti la fissazione dei punti di prelievo, dandone comunicazione alla Direzione Sanità Servizio Prevenzione Collettiva, la realizzazione dei campionamenti e delle operazioni per la classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano a norma del D. leg.vo 152/99 (qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.leg.vo 31 del 2/02/2001 e seguente (D.leg.vo 27/2002) in applicazione

alla Direttiva 98/83/CEE, avvalendosi dell'ARTA per le attività analitiche almeno una volta al mese e per un periodo non inferiore a 24 mesi;

3. di confermare la Commissione Tecnica di lavoro per la classificazione delle acque destinate al consumo umano (DG 14/6 S14 del 09/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni);
4. di individuare per l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento il Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio I.A.N.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

 GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1108:

D.Lgs. n. 626/94 – Progetto per incrementare l'attività di vigilanza sui cantieri edili – per rafforzare l'attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seconda annualità.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 733 del 9/08/2004 con la quale è stato finanziato il progetto **“per incrementare l'attività di vigilanza nei cantieri edili”** presentato dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL abruzzesi;

Tenuto conto delle risultanze positive del progetto che ha determinato un aumento effettivo della vigilanza nei cantieri anche oltre il numero concordato, come da resoconto dei Servizi delle AUSL aderenti al progetto;

Preso atto delle risultanze della riunione del 17/10/2005 (verbale allegato 1 al presente atto)

tenutasi con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL nella quale si è concordato di proseguire l'attività di vigilanza per l'anno 2006 oltre l'orario di servizio;

Ritenuto necessario proseguire su tutto il territorio regionale l'incremento dell'attività di vigilanza nei cantieri come previsto dall'allegato "A" al presente atto;

Ritenuto altresì di destinare a tale iniziativa la somma di €80.000, da attingere sul capitolo 81502 del bilancio di previsione 2005 che presenta sufficiente disponibilità come da D.G.R. n. 612 del 12/07/2005 ;

Vista la legge Regionale n. 37 del 2/07/1999 (Piano Sanitario Regionale - Triennio 1999 – 2001);

Visto il Piano Sanitario Nazionale che fissa tra gli obiettivi generali al punto 4.9 "Salute e Sicurezza nell'ambiente di lavoro";

Vista la L.R. n. 77/99 e ss.mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico – amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

1. di condividere ed approvare il progetto **“per incrementare l'attività di vigilanza nei cantieri edili”** allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale;
2. di destinare a tale iniziativa € 80.000 da attingere al cap. 81502 del Bilancio di previsione 2005, per la realizzazione dell'intervento sub. 1;
3. di demandare al Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità la definizione di modalità attuative per la realizzazione del progetto coerentemente a quanto già esplicitato nell'allegato A sub. 1;
4. di rinviare l'assunzione dell'impegno finanziario sul cap. 81502 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di previsione 2005 a successiva Determinazione del Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità;
5. di trasmettere copia del presente atto a tutte le Aziende USL della Regione Abruzzo;
6. di pubblicare integralmente la presente delibera sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

ALL "A"

“PROGETTO PER INCREMENTARE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI CANTIERI EDILI”

Il rischio d'infortunio in edilizia è tra i maggiori in assoluto tra tutti i comparti produttivi come confermato dai dati dell'Inail difatti nel periodo 2000/2002 il settore si classificava al 5° posto per indice di frequenza e al 1° posto per indice di gravità.

I lavoratori delle costruzioni rappresentano il 7/8 % della popolazione lavorativa regionale ma “contribuiscono” per circa il 12% alla genesi degli infortuni nel loro complesso e per ben il 30% di quelli mortali.

Nella nostra regione nel 2004 rispetto all'anno precedente sono state trasmesse, ai Servizi di vigilanza delle AUSL, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 494/96, 5396 notifiche preliminari riguardanti i cantieri edili.

Da una valutazione relativa all'anno 2004, su un campione regionale significativo di cantieri ispezionati, è emerso che nel 63% dei casi erano presenti irregolarità.

Consapevole di questi dati la Giunta Regionale ha promosso nel 2004 due progetti volti ad incrementare le ispezioni nel settore edile, l'uno rivolto ai Servizi di vigilanza delle AUSL, l'altro ai Comitati Paritetici dell'edilizia.

Il primo progetto ha consentito di incrementare considerevolmente il numero di cantieri ispezionati dai servizi di vigilanza delle AUSL, complessivamente si è passati dalle 1117 ispezioni del 2003 alle 1636 del 2004 con un aumento del 46 %. Questo incremento in numero assoluto si è parzialmente riflesso anche in un aumento percentuale delle ispezioni sul totale dei cantieri aperti, percentuale che è passata dal 21% dell'anno 2003 (5343 notifiche) al 28% del 2004 (5936 notifiche).

L'esito positivo del progetto motiva l'avvio nei modi già attuati, anche nel 2006, considerando come anno di riferimento sempre il 2003, anno in cui sono stati ispezionati 1117 cantieri, fissando l'obiettivo di ispezioni nel 2006 ad almeno 1517 cantieri.

Per questi 400 cantieri visitati oltre l'ordinaria attività istituzionale dei Servizi la Giunta Regionale ha messo a disposizione risorse pari a 80.000 € con la corresponsione di 200 € per ciascuno insediamento ispezionato.

Conseguentemente ciascun Servizio è impegnato in tal senso per perseguire l'obiettivo di ispezionare almeno 70 ulteriori cantieri aggiuntivi rispetto alle prestazioni di servizio ordinario.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1109:

Misure di prevenzione e di lotta per l'Influenza Aviaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto:

- 1) di approvare il "Manuale Operativo per l'Influenza Aviaria", ALLEGATO N. 1) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il "Piano di Monitoraggio per l'Influenza Aviaria", ALLEGATO N. 2) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che, al fine di affrontare e risolvere al meglio sia la presente fase di attenzione, sia l'eventuale fase di emergenza sul territorio della Regione Abruzzo, venga conclusa la stipula di appositi contratti di Co.Co.Co. concernenti n. due professionisti, per la durata di dodici mesi, assimilabili alla Cat. "DI", la cui decorrenza sia quella più immediata consentita dal necessario iter amministrativo per concludere la stipula dei contratti;
- 4) di impegnare la Giunta regionale a prevedere, nell'organico del Servizio Veterinario Regionale la figura di un "Tecnico Informatico" per la gestione del Sistema Informatizzato dei Servizi Veterinari Regionali a cui sono tenuti ad uniformarsi, per gli specifici adempimenti, anche le Aziende USL e l'Isti-

tuto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

- 5) di dare atto che per l'attuazione del precedente punto 3), stante l'urgenza di provvedere, saranno impiegate le risorse riservate dal Piano Annuale per le Emergenze 2005, disponibili al capitolo 81502 del bilancio regionale per l'anno 2005;
- 6) di incaricare il Direttore Regionale della Sanità ed il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità, nell'ambito delle loro specifiche competenze, dell'adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente delibera;
- 7) di costituire presso Direzione Sanità - Servizio Veterinario il Comitato Regionale per il Controllo della fauna selvatica e per la sanità delle popolazioni migranti, composto da rappresentanti delle Aziende UU.SS.LL., dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, dell'Università degli Studi - Facoltà di Medicina Veterinaria e da n. quattro esperti, individuati a cura del Dirigente del Servizio Veterinario regionale, tra le figure più autorevoli del settore.
- 8) di incaricare il dirigente del Servizio Veterinario Regionale di predisporre opportuni incontri di informazione in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Medici Veterinari e con altri organismi scientifici presenti sul territorio della Regione, aperti anche ai tecnici e agli operatori del settore;
- 9) di precisare che la cura dei rapporti con gli organi di informazione, per quanto di competenza, sarà assolto dall'Assessorato Regionale alla Sanità;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, e degli allegati di cui ai precedenti punti 1) e 2), per intero, sul *B.U.R.A.*.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE


ALLEGATO 1



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

MANUALE OPERATIVO PER L'INFLUENZA AVIARIA



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1109 del 11 NOV 2005
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Luigi Wulfer, Garfani*)



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 51 e di 51 facciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Sanità".
- 3 NOV 2005
Pescara, li

Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

**Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
Regione Veneto**

**Centro di Referenza Nazionale
per la Malattia di Newcastle e per l'Influenza Aviaria**

**MANUALE OPERATIVO IN CASO DI
INFLUENZA AVIARIA**

Schema del Piano di Emergenza predisposto ai sensi dell'art. 17 comma 1, del DPR 15 novembre 1996, n. 656 concernente: "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviaria".



INDICE

PREMESSA

1 ATTIVAZIONE - ACCESSO

- 1.1 Segnalazione
- 1.2 Accesso

2 ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

- 2.1 Prime informazioni
- 2.2 Indagine clinica
- 2.3 Prelievo campioni ed invio
- 2.4 Indagine epidemiologica
- 2.5 Prelievo di campioni collaterali

3 USCITA

- 3.1 Uscita

4 CONFERMA DI INFLUENZA AVIARIA

- 4.1 Conferma

5 ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE

- 5.1 Introduzione
- 5.2 Materiale e personale
- 5.3 Procedura per l'abbattimento
- 5.4 Distruzione degli animali
- 5.5 Trasporto
- 5.6 Disinfezioni

6 DISTRUZIONE/DECONTAMINAZIONE MATERIALI

- 6.1 Introduzione
- 6.2 Pollina
- 6.3 Uova, derivati delle uova
- 6.4 Paglia
- 6.5 Mangimi

7 DISINFEZIONI TERMINATO L'ABBATTIMENTO

- 7.1 Prima fase
- 7.2 Procedura per la pulizia e la disinfezione di una azienda infetta
- 7.3 Principali disinfettanti idonei nei confronti del virus dell'Influenza aviaria

8 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

- 8.1 Zona di protezione
- 8.2 Zona di sorveglianza
- 8.3 Prove sierologiche per individuare gli anticorpi dei virus dell'Influenza aviaria
- 8.4 Prelievo di tamponi cloacali in allevamenti a rischio di infezione

ALLEGATI



PREMESSA

Il presente elaborato costituisce un protocollo operativo che disciplina le modalità comportamentali del veterinario ufficiale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Detto protocollo si applica all'Influenza aviaria.

1 ATTIVAZIONE - ACCESSO

1.1 Segnalazione

Al momento della segnalazione di sospetto di Influenza aviaria, il veterinario ufficiale identifica colui che ha effettuato la segnalazione.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- A) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- B) presenza di persone ed automezzi;
- C) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone;
- D) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione.

All'obbligo della segnalazione è tenuto anche il veterinario libero professionista o comunque operante nell'azienda che deve segnalare tempestivamente il sospetto al veterinario ufficiale nonché fornire, per quanto possibile, le informazioni di cui ai precedenti punti A e seguenti; lo stesso deve nel contempo adottare, nell'attesa dell'intervento del veterinario ufficiale, tutte quelle iniziative atte ad impedire la diffusione della malattia.

Il veterinario ufficiale impartisce istruzioni atte a bloccare la movimentazione di persone, animali e cose nell'allevamento sospetto, ed inoltre:

- avvisa la sede centrale o la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio;
- avvisa il responsabile del servizio veterinario;
- provvede a recuperare il kit n°1 (vedi punto 3.1) contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile informandola sui disinfettanti idonei in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena necessario (fondatezza del sospetto);
- qualora non si trovasse già nell'allevamento, vi si reca avendo l'accortezza di parcheggiare la propria vettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza.

1.2 Accesso

L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento.

Si deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio di vestiti, un contenitore di cartone o di idoneo materiale impermeabile, 2 sacchi di plastica capienti, idonea soluzione di disinfettante (vedi punto 7.3) e un paio di guanti in lattice.

Il rimanente materiale del kit n°1 deve essere portato al seguito in quanto utile per le operazioni da effettuare all'interno dell'allevamento.

Il veterinario ufficiale, raggiunto l'allevamento, provvede a:

- impartire disposizioni scritte atte ad impedire la diffusione della sospetta infezione: sequestro fiduciario (allegato 1);
- acquisire dal personale presente in azienda un'impegnativa scritta (allegato 2) a non avere contatti per 3 giorni con animali di specie recettive;



- individuare i punti di accesso in allevamento per potere organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi in uscita;
- individuare i punti idonei per il lavaggio e la disinfezione del personale in uscita;
- organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi e del personale in uscita secondo le seguenti modalità:

per la disinfezione dei mezzi destinati ad uscire dall'azienda si deve individuare un luogo ove le acque di lavaggio non defluiscono in corsi d'acqua. Si deve provvedere alla disinfezione esterna e ove possibile, interna dei mezzi che devono lasciare l'azienda per provata necessità secondo le modalità previste dall'apposito protocollo. Il veterinario ufficiale dà istruzioni affinché il personale in uscita dall'azienda si lavi e disinfetti le parti esposte, si lavi e disinfetti le scarpe e provveda, ove sia possibile, ad indossare tute. Il personale suddetto si impegna formalmente a lavare immediatamente il vestiario indossato in allevamento una volta raggiunta la propria abitazione.

Lo stesso veterinario ufficiale presente in allevamento non deve visitare altri allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 3 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

Il veterinario dell'IZS incaricato di recarsi nell'allevamento sospetto porta con se il kit n°2 e, se possibile, dovrebbe essere accompagnato da un tecnico il quale funge da addetto al trasporto e comunque non deve entrare in allevamento, ma attendere nei pressi dell'autovettura al fine di poter recapitare nel più breve tempo possibile i campioni prelevati.

L'autovettura deve essere parcheggiata distante dall'allevamento. L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento. Il veterinario IZS deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio dei vestiti, il contenitore di idoneo materiale impermeabile e il contenitore isotermico per il trasporto dei campioni, del disinfettante, 2 paia di guanti in lattice, 5 sacchi di plastica autoclavabile e 5 sacchi neri.

Il rimanente materiale viene portato in allevamento in quanto utile per i prelievi.

Salvo che nei casi di ulteriori fondati sospetti, segnalati dal veterinario ufficiale, il veterinario IZS coinvolto nell'accertamento ha cura di non visitare per altri motivi allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 3 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

2 ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

2.1 Prime informazioni

Il veterinario ufficiale e il veterinario IZS provvedono alla:

- identificazione preventiva delle strutture e dei reparti che compongono l'allevamento (topografia dell'allevamento);
- identificazione preventiva del reparto o del capannone dove è segnalato il sospetto;
- identificazione delle persone addette;
- raccolta ed annotazione delle informazioni anamnestiche.

2.2 Indagine clinica

Scopo dell'indagine clinica è quello di definire la situazione sanitaria di tutto l'allevamento, di individuare sia i casi di malattia che quelli sospetti, onde acquisire informazioni complete e dettagliate per l'indagine epidemiologica.

Tale indagine va svolta metodicamente su tutte le specie recettive presenti (art. 2, comma 1, lettera a) D.P.R. 3 marzo 1993 n. 587, nonché uccelli corridori o ratiti), iniziando dalle strutture/reparti più distanti da quelli sede di sospetto. Particolarmente importante risulta la raccolta di informazioni



inerenti i piani vaccinali in atto, o pregressi, con prodotti registrati o stabulogeni, da riportare nella scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

In caso di specie POLLO (broiler, galline da cova e da deposizione), TACCHINO, FAGIANO, STARNA, PERNICE, QUAGLIA ed altri galliformi:

effettuare una accurata visita clinica su soggetti che presentano sintomatologia di ordine generale oppure specifica della malattia sospetta e registrare la percentuale orientativa dei soggetti sani, ammalati e morti e le caratteristiche cliniche della malattia sulla apposita scheda (allegato 6).

In caso di specie OCA, ANATRA ed altri anseriformi:

effettuare una visita clinica (anche se probabilmente questi soggetti non mostreranno alcun sintomo clinico) e registrare i dati come indicato sopra.

2.3 Prelievo campioni ed invio

Nel caso di Influenza aviaria obbligatoriamente il prelievo deve comprendere tamponi cloacali o tratti di intestino *in toto*. Inoltre è opportuno prelevare organi respiratori (polmoni e trachee). In considerazione delle eventuali difficoltà che si possono riscontrare in campo nell'effettuazione dei prelievi, è anche possibile far recapitare alcuni animali interi presso il laboratorio diagnostico nel rispetto delle misure di biosicurezza.

E' anche opportuno prelevare campioni di sangue nella fase acuta e a distanza di 2-3 settimane per la ricerca degli anticorpi. Il prelievo di campioni va effettuato utilizzando il materiale disponibile e descritto nel kit n° 2 seguendo il protocollo di cui all'allegato 7. I campioni devono inoltre pervenire, nel minor tempo possibile, allo Zooprofilattico scortati dal modello di invio campioni di cui all'allegato 8.

I campioni prelevati dai focolai devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica avendo cura di non mischiare gli apparati. I campioni vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica per alimenti (confezionandoli in doppio involucro sigillato) Gli animali morti (interi) possono essere inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani o autoclavabili) anch'essi in doppio involucro sigillato.

I campioni da esaminare in laboratorio devono essere messi in una capiente scatola di polistirolo contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni durante la stagione estiva. terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere portati in prossimità della zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti e dove è presente la stazione mobile di disinfezione, quindi disinfettati esternamente.

La scatola di polistirolo va posta nel contenitore isotermico per il trasporto al laboratorio.

A questo punto l'addetto al trasporto deve aprire il contenitore isotermico o frigo da trasporto e il veterinario IZS deve immettere il contenitore contenente gli organi facendo attenzione a non toccare le pareti esterne dello stesso.

L'addetto al trasporto deve quindi chiudere il contenitore isotermico in maniera sicura e partire per la destinazione prefissata, senza tappe intermedie durante il trasporto.

2.4 Indagine epidemiologica

Il veterinario IZS con il veterinario ufficiale devono eseguire l'indagine epidemiologica e compilare in maniera esaustiva il protocollo d'indagine epidemiologica in un focolaio di Influenza aviaria (allegato 6).



Norme di compilazione ed indicazione sommaria delle fonti di dati

PAGINA 1

- Sospetto n° - il numero è composto da: sigla provincia, n° ISTAT del comune, n° progressivo del sospetto in provincia, da compiliarsi a carico del veterinario IZS;
 - conferma n° - a carico del Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza aviaria;
 - conduttore - nel caso in cui il proprietario non si occupi in prima persona dell'allevamento ma deleghi la gestione ad altra persona, indicare le generalità di quest'ultima;
 - veterinario aziendale - indicare il nome del veterinario che normalmente viene interpellato nel caso di problemi sanitari in allevamento;
 - indirizzo produttivo "linea uova da consumo" - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di galline ovaiole leggere e di pollastre anche gli allevamenti da riproduzione finalizzati alla produzione di pulcini destinati alla carriera di ovaiole leggere;
 - indirizzo produttivo "linea volatili da carne" - nell'ambito di tale indirizzo produttivo devono essere considerati, oltre agli allevamenti di broiler ed agli svezinatori di pollame da ingrasso, quelli da riproduzione e di pollastre finalizzati alla produzione di pulcini da carne;
 - Tipologia:
- selezione (*grandparent*): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
- moltiplicazione (*parent*): un allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
- pollastre: un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
- pollame da carne (*broiler*): un allevamento in cui viene allevato pollame per la esclusiva produzione di carne;
- ovaiole: un allevamento in cui viene allevato pollame per la produzione di uova da consumo;
- centro di svezramento: allevamenti che allevano pulcini e pulcinotti per la vendita agli allevamenti rurali in ambito locale.

PAGINA 2

Specie allevate e consistenza - Pollame appartenente alle diverse specie (pollo, tacchino, faraona, anatra, piccione, fagiano, quaglia, oca, pernice ecc.), allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento (Art. 2 comma 2 lettera a) DPR 3 marzo 1993 N 587), presenti in allevamento al momento del sopralluogo. Si raccomanda al compilatore di fornire in modo preciso tutti i dati relativi in quanto di questi ci si avvarrà in sede di indennizzo all'allevatore.

PAGINA 4

Disegnare uno schizzo della pianta dell'allevamento indicando topograficamente tutte le strutture che lo compongono ed evidenziando i luoghi dove sono stati rinvenuti gli ammalati durante l'indagine clinica, specificando anche i corsi d'acqua, strade etc. nelle immediate vicinanze.

PAGINA 5

Dati sui movimenti - Si presuppone che, sulla base dei sintomi e delle lesioni anatomopatologiche riscontrate, il numero di animali ammalati e loro disposizione nell'allevamento ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte durante l'indagine clinica ed epidemiologica, si sia risaliti ad una data



presunta di inizio della malattia nella sua evidenza clinica. A tale data vanno aggiunti i 15 giorni antecedenti.

Movimenti di animali - Si ricorda che bisogna risalire, nella descrizione dei movimenti di animali, dalla data presunta di inizio malattia aggiunti i 15 giorni antecedenti.

Le fonti di dati a cui si può accedere sono rappresentate oltre che dalle dichiarazioni dell'allevatore:

- dai modelli 4 di trasporto animali;
- dalle bolle di accompagnamento del trasporto animali, alimenti etc.

Si raccomanda di compilare gli schemi in maniera esaustiva.

PAGINA 9

Movimento di persone - Si devono intendere sia le visite nell'allevamento sospetto che le visite di persone dell'allevamento sospetto ad altri allevamenti, ivi comprese la visite di veterinari libero-professionisti.

PAGINA 10

Movimenti di automezzi - Indicare tutti gli altri autoveicoli oltre quelli utilizzati per il trasporto animali, che periodicamente od occasionalmente sono venuti in contatto con l'allevamento sospetto, indipendentemente dalla natura del trasporto.

PAGINA 11-12

Contatti indiretti con altri allevamenti - Da rilevare i possibili contatti indiretti avvenuti nei 15 giorni precedenti la comparsa dei primi sintomi clinici. Da segnalare i possibili contatti che possono aver consentito la diffusione dell'infezione ad altre aziende nel periodo a rischio.

PAGINA 14

Allevamenti ubicati in prossimità del focolaio - indicare gli allevamenti presenti nelle vicinanze dell'allevamento sospetto, in un'area di circa 1 km di raggio.

PAGINA 15

Anamnesi patologica - deve riguardare gli animali rinvenuti ammalati durante la visita clinica con particolare attenzione agli animali con sintomi e lesioni più vecchie.

Inizio sintomatologia clinica - dai sintomi e dalle lesioni riscontrate, dai dati epidemiologici ed eventualmente dalle dichiarazioni raccolte stimare la data presunta di inizio della malattia.

Sintomi osservati dal proprietario - riportare le dichiarazioni.

PAGINA 16

Osservazioni - Scrivere le impressioni personali o altre informazioni ritenute interessanti.

Il protocollo di indagine epidemiologica e gli altri supporti cartacei vanno decontaminati immettendoli in un sacchetto di plastica al cui interno è stato riposto un batuffolo di cotone imbevuto di idoneo disinfettante. Le pareti esterne del sacchetto vanno successivamente decontaminate all'uscita con idoneo disinfettante.

L'indagine epidemiologica va inviata via fax al centro di riferimento nazionale per l'Influenza aviaria al Ministero della Sanità, dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria e ai rispettivi osservatori epidemiologici regionali veterinari competenti per territorio.



2.5 Prelievo di campioni collaterali

A corredo dell'indagine epidemiologica, soprattutto quando vi siano motivi che richiedano un approfondimento della stessa, si deve procedere al prelievo di tamponi cloacali e/o campioni di sangue come riportato al punto 8.3

3 USCITA

3.1 Uscita

Finita la visita dell'allevamento i sanitari provvedono ad una prima disinfezione personale e della tuta che indossano, nel luogo in cui è avvenuto il cambio dei vestiti.

Qualora, a seguito delle precedenti indagini messe in atto, il sospetto risulti fondato si procede come di seguito:

- disinfezione dello strumentario utilizzato e riciclabile che viene raccolto nel sacco, destinato alla successiva sterilizzazione;
- raccolta di tutto il materiale utilizzato non disinfettabile (ad esempio materiale cartaceo da riutilizzare) in sacchetti di plastica trasparenti;
- raccolta delle tute o di qualsiasi altro materiale destinato alla distruzione, nell'apposito sacco di plastica che, al momento, rimane nell'allevamento.

Il veterinario ufficiale e quello dell'IZS si recano utilizzando l'automobile, comunque disinfettata esternamente, alla Sezione dell'IZS dove si provvede alla disinfezione interna dell'auto nonché di tutti i materiali al seguito. In applicazione alla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria il responsabile del servizio veterinario, avendo acquisito elementi tali da poter formulare sospetto di Influenza aviaria ne dà immediata e contestuale comunicazione all'autorità sanitaria regionale ed al Ministero della Sanità - dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, mediante fax o telegramma.

KIT n°1 al veterinario ufficiale

1) Documenti amministrativi:

- a) istruzioni scritte per l'allevatore con sequestro fiduciario dell'allevamento (allegato 1);
- b) dichiarazione d'impegno (allegato 2);
- c) scheda di indagine epidemiologica (allegato 6).

2) Materiali in un contenitore o polistirolo:

- a) 2 tute intere del tipo a perdere;
- b) 5 paia di calzari del tipo a perdere;
- c) 2 paia di guanti in gomma e 5 paia di guanti in lattice;
- d) copricapo e mascherina del tipo a perdere;
- e) 1 confezione di salviette monouso;
- f) 5 barattoli a chiusura ermetica
- g) 5 sacchi in plastica tali da avere resistenza ed impermeabilità;
- h) 1 torcia o pila;
- i) disinfettante per uso personale;
- j) 2 penne a sfera ed un blocco note;
- k) 100 siringhe da 2,5 ml con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);



- l) 100 sacchetti in plastica "per alimenti";
- m) 2 paia di forbici chirurgiche;
- n) 2 paia di pinze da 20 cm;
- o) 1 rotolo di carta gommata (tesa);
- p) etichette adesive di carta e 2 pennarelli;
- q) 1 capiente contenitore in polistirolo;
- r) 5 siberine congelate;
- s) 1 rotolo di scotch da pacchi.

KIT n°2 in dotazione al veterinario IZS

- a) 1 scatola di polistirolo per contenere le siberine, i flaconi e/o il contenitore ermetico per organi;
- b) 2 pinze a manina sterili;
- c) 2 pinze a dente di topo sterili;
- d) 2 pinze dritte sterili;
- e) 2 paia di forbici chirurgiche;
- f) 1 coltello;
- g) rotolo di carta gommata (tesa), 2 pennarelli indelebili;
- h) 100 siringhe con ago rosa (1,2 mm x 40 mm);
- i) 50 tamponi sterili;
- j) 50 provette con terreno di trasporto per indagini virologiche;
- k) 1 rotolo di scotch da pacchi;
- l) 10 barattoli a chiusura ermetica con etichette
- m) 10 sacchetti di plastica autoclavabili;
- n) 2 tute monouso impermeabili con cappuccio;
- o) 2 mascherine;
- p) 2 paia di soprascarpe in gomma;
- q) 2 paia di guanti in gomma;
- r) 2 paia di guanti in lattice;
- s) 10 sacchi di plastica nera;
- t) 50 elastici lunghi;
- u) 1 spruzzatore con disinfettante specifico per l'infezione sospetta (vedi punto 7.2);
- v) 1 contenitore isotermico in materiale plastico;
- z) 1 scatola in materiale impermeabile per contenere il tutto.

4 CONFERMA DI INFLUENZA AVIARIA

4.1 Conferma

In caso di focolaio primario, ottenuta la conferma di laboratorio di Influenza aviaria, scattano le procedure d'emergenza atte all'estinzione del focolaio e al controllo dell'infezione nell'area colpita. Il veterinario ufficiale deve attivare l'unità mobile di disinfezione: quest'ultima si deve recare nel focolaio, posizionandosi all'entrata dell'area dell'allevamento; il luogo dove deve operare rappresenta la linea di demarcazione tra l'area infetta e l'esterno, e solo in quel punto si può accedere/uscire dall'allevamento infetto, previa autorizzazione ed opportune precauzioni preventivamente stabilite a seconda del tipo di movimento.

In linea di massima tutti i movimenti vanno drasticamente ridotti all'essenziale, permettendo quelli necessari per effettuare le operazioni nell'allevamento infetto.



Qualsiasi persona prima di uscire dall'allevamento deve cambiarsi completamente i vestiti, previa doccia.

Le sole persone che possono accedere all'allevamento sono quelle ivi abitanti e le appartenenti alle varie squadre di lavoro per l'estinzione del focolaio.

Si precisa che chiunque entri nel focolaio deve impegnarsi a non visitare altri allevamenti, per almeno 3 giorni dall'ultimo contatto con l'allevamento infetto, non deve possedere animali delle specie avicole e prima di entrare deve cambiarsi completamente i vestiti utilizzando quelli all'uopo destinati.

In attesa della diagnosi di laboratorio, il veterinario ufficiale deve attivare comunque l'unità mobile di disinfezione e per via diretta o indirettamente attraverso il dirigente di area, deve allertare tutte le squadre necessarie per l'estinzione dell'eventuale focolaio e più precisamente:

- squadra per il carico degli animali;
- ruspisti (nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse);
- automezzi per il trasporto;
- squadra di disinfezione.

Comunque si sia pervenuti alla conferma di Influenza aviaria il veterinario responsabile di area deve attuare una serie di atti formali predisponendo i seguenti adempimenti:

- telefax al Sindaco del comune territorialmente competente, al Direttore generale della ASL, al Ministero della Sanità e all'Assessorato regionale alla sanità, di denuncia di malattia infettiva utilizzando il modello previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
- ordinanza di sequestro ed abbattimento (allegato 3);
- ordinanza di Zona di Protezione (allegato 4);
- ordinanza di Zona di Sorveglianza (allegato 5);
- delibera di pagamento indennizzo.

Inoltre deve informare direttamente via breve (fax o telefonica):

- polizia;
- carabinieri;
- guardia di finanza;
- enti o associazioni interessate;
- perito iscritto al tribunale per la stima (ove previsto).

5 ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE

5.1 Introduzione

I principi da rispettare nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali componenti l'allevamento infetto sono quelli della rapidità dell'azione e della garanzia della minor dispersione possibile di virus nell'ambiente, considerando fra l'altro il possibile contatto di uccelli selvatici (principalmente passeriformi) con le strutture infette. Pertanto le operazioni di abbattimento, rimozione degli animali e delle deiezioni e le operazioni di disinfezione devono essere compiute con le porte e finestre dei ricoveri o capannoni il più possibile chiuse, al fine di impedire agli uccelli selvatici di entrare e successivamente di riuscire dai luoghi contaminati. Tali pratiche devono inoltre prevedere lo stordimento, al fine di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, e una morte immediata.

In quest'ottica è preferibile utilizzare il metodo di distruzione delle carcasse che offra le maggiori garanzie di sicurezza. E' preferibile quindi ricorrere all'infossamento a patto che le condizioni idrogeologiche lo permettano e non impongano una movimentazione di carcasse in condizioni di



non sufficiente biosicurezza a distanze relativamente lunghe, con possibile compromissione della sicurezza di altri allevamenti.

E' sconsigliato l'incenerimento in loco su pira per problemi ambientali. L'incenerimento può essere operato solo in apposite strutture, ove siano presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione di carcasse, muniti di postcombustori per l'incenerimento dei fumi di scarico.

Si può inoltre ricorrere all'utilizzo di impianti di termodistruzione per materiali ad alto rischio (D.Lgs. 508/92).

Tutto il personale che prende parte alle varie operazioni non dovrebbe possedere animali della specie avicole, ma soprattutto non deve visitare luoghi in cui siano presenti animali recettivi, durante i lavori per 3 giorni dopo l'ultimo contatto con le aree infette.

Di seguito vengono fornite indicazioni di massima da adattare ad ogni singola realtà operativa.

5.2 Materiale e personale

- Paletti di legno e nastro in materiale plastico a strisce bianche e rosse per recintare il perimetro dell'allevamento e le vie di accesso all'allevamento medesimo;
- punto/i di disinfezione (vedi capitolo sulle disinfezioni);
- punti di illuminazione per il lavoro notturno;
- personale: per ogni allevamento deve essere presente almeno un veterinario (meglio se è la stessa persona che ha visitato l'allevamento nella fase di sospetto);
- gli operatori è meglio che consumino i pasti prima di ogni turno di lavoro fuori dall'allevamento;
- evitare che gli operatori lavorino in condizioni di eccessivo affaticamento;
- in caso di trasporto delle carcasse fuori dall'allevamento bisogna calcolare che in media un container a tenuta stagna del tipo di quelli impiegati per il trasporto dei rifiuti ad alto rischio ha una portata pari a circa 80 q.li in peso di carcasse. Il tutto va rapportato alla distanza dal punto di distruzione ed ai tempi di percorrenza previsti;
- predisporre il tracciato che gli automezzi adibiti al trasporto carcasse devono seguire per raggiungere il punto di distruzione, identificando le vie a minor traffico che attraversano zone a minor densità di allevamenti avicoli, tenendo conto che il tempo di percorrenza deve essere il più breve possibile;
- predisporre che gli automezzi, nel trasporto delle carcasse, viaggino scortati da vigili urbani o polizia o carabinieri. Le forze dell'ordine devono rimanere al di fuori dell'area identificata come infetta;
- idonei contenitori per la raccolta del materiale da disinfettare o da distruggere;
- farmaci o gas per la soppressione degli animali;
- prodotti per la sedazione degli animali;
- prodotti per lo stordimento degli animali;
- strumentazione per l'eventuale contenimento degli animali;
- almeno due stazioni mobili di disinfezione;
- escavatore o trivelle per posizionare saldamente al terreno i transennamenti.

5.3 Procedura per l'abbattimento

Il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 recante norme per l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, disciplina le procedure che devono essere applicate per lo stordimento e l'abbattimento degli animali delle diverse specie. In particolare l'Allegato E regola i metodi ammessi nel quadro della lotta contro le malattie.

Con specifico riferimento alle specie avicole sono ammessi i seguenti metodi di stordimento ed abbattimento (allegato Ce G del D.Lgs. 333/98):



- Elettronarcosi con bagni d'acqua
- Decapitazione e dislocazione del collo
- Esposizione al biossido di carbonio
- Cassone a vuoto
- Dispositivi meccanici (pulcini ed embrioni)

L'allegato E dispone inoltre che l'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 dello stesso decreto, possa autorizzare l'utilizzo di altri metodi di abbattimento.

Vengono di seguito descritti metodi comunemente utilizzati per l'abbattimento di volatili in caso di epizootie.

- Per la soppressione di piccoli gruppi di volatili (allevamenti di tipo familiare) è consigliabile l'iniezione intrapolmonare di farmaci costituiti dall'associazione di narcotico, curarico ed anestetico con i quali si ottiene una morte in pochi secondi senza sofferenza (0,6 ml/kg).
- Per volatili di grossa taglia (ratiti) può essere utilizzata la pistola a proiettile captivo.
- Per gruppi numerosi sono invece consigliati metodi di massa che prevedono l'utilizzo di gas o ipnotici per lo stordimento e la successiva morte per asfissia. Gli animali possono essere soppressi all'interno del capannone (unità ad aerazione forzata) oppure utilizzando un container a tenuta stagna del tipo di quelli impiegati per il trasporto dei rifiuti ad alto rischio (D.Lgs. 508/92). L'immissione di gas all'interno del container può essere effettuata collegando le bombole al tubo di scarico delle acque di raccolta del gruppo refrigerante, facendo fuoriuscire l'aria sostituita dal gas da un'ulteriore valvola posta sopra il gruppo refrigerante. Il numero di capi per m³ di gas utilizzato non dovrebbe superare il numero di 150 (peso medio 1,8 kg).

Vengono di seguito riportati i gas più comunemente impiegati e il modo d'impiego.

Anidride carbonica (CO₂) 17,5 kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti, la morte avviene in 15 minuti.

Monossido di carbonio (CO) 8 kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti e la morte avviene in circa 15 minuti.

Acido cianidrico (HCN) 3 kg/1000 m³: satura l'ambiente in 30 minuti e la morte avviene in circa 4 minuti. Da utilizzare con molta cautela in quanto **estremamente tossico**.

Alfa-cloralose, miscelata al mangime con dosaggi dal 2% al 6%: provoca lo stordimento in 60 minuti, provocando la successiva morte per anossia chiudendo gli animali in sacchi di plastica.

Fenobarbitale sodico, miscelato all'acqua di bevanda (80 mg in 55 ml): provoca lo stordimento in 4 ore. La morte la si provoca come al punto precedente.



5.4 Distruzione degli animali

a. Eliminazione per infossamento

L'allestimento della fossa per il sotterramento delle carcasse deve essere iniziato il più presto possibile, non appena confermata la diagnosi. Il luogo prescelto deve possibilmente essere individuato nelle immediate vicinanze dell'insediamento infetto o il più vicino possibile, preferibilmente lontano da centri abitati. La fossa deve essere larga almeno due metri e profonda almeno due. A questa profondità sono necessari almeno 1,3 m² di superficie ogni 300 capi di circa 1,8 kg di peso. Nel caso fosse possibile scavare più in profondità (3,6-6 metri) il numero di capi per m² può essere raddoppiato per ogni ulteriore metro di profondità della fossa. Una volta terminate le operazioni di infossamento le carcasse e/o il materiale infossato vanno ricoperti di calce viva prima di ricoprire la buca. La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale. Tutto il materiale non disinfettabile (es. legno, cartone, ecc.) va infossato con gli animali.

b. Eliminazione in impianti di rendering

Nel caso del trasporto di carcasse ad impianti di trasformazione od incenerimento si devono utilizzare camion con cassoni, possibilmente scarrabili, completamente stagni (compreso coperchio). Non devono mai essere trasportati animali vivi.

La distruzione operata in impianti di trasformazione per la produzione di farine di carne è ammissibile a patto che il trattamento avvenga, previo sminuzzamento delle carcasse, ad una temperatura di almeno 120°C per mezz'ora. Tali impianti devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- le vie di accesso agli impianti devono essere pavimentate in cemento (porre massima attenzione agli scoli);
- il luogo dove viene operato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come platee di accesso di trituratoro o bocche del forno inceneritore, deve essere coperto e pavimentato e l'accesso deve essere chiudibile;
- all'entrata delle platee deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione, posto nell'interno;
- un altro punto di lavaggio e disinfezione deve essere posto all'entrata dello stabilimento;
- le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori degli allevamenti infetti;
- la normale attività dell'impianto viene sospesa per tutto il periodo necessario alla distruzione delle carcasse;
- prima della ripresa dell'attività commerciale e dopo accurate disinfezioni devono essere fatti dei campioni concordati con il centro nazionale di referenza per l'Influenza aviaria.

5.5 Trasporto

Il trasporto delle carcasse degli animali abbattuti deve avvenire a mezzo contenitori a tenuta stagna e con chiusure ermetiche.

L'autista del mezzo deve evitare di scendere dalla cabina o, se deve farlo, deve indossare tuta e calzari a perdere prima di scendere; risalendo deve aver cura di depositare i vestiti monouso indossati prima di prendere posto alla guida.

14



5.6 Disinfezioni

All'ingresso dell'allevamento è posizionata la stazione mobile di disinfezione che provvede a disinfettare tutti gli automezzi che escono dall'allevamento.

Il personale all'entrata deve cambiarsi completamente i vestiti, indossando quelli all'uopo destinati. Il personale terminato il lavoro deve cambiarsi completamente i vestiti ed effettuare una doccia molto accurata nel punto mobile docce (eventualmente è possibile richiederlo all'esercito).

Durante le fasi di carico le carcasse vanno irrorate con idoneo disinfettante mano a mano che vengono disposte nei cassoni.

Ultimate le operazioni di carico, l'automezzo deve essere disinfettato con estrema cura prima di lasciare l'area infetta, in particolare ruote, cassone e parti inferiori della scocca; è importante lasciare sgocciolare l'automezzo prima di uscire dall'area infetta.

Nel punto di scarico delle carcasse l'automezzo deve essere lavato e disinfettato, compreso l'interno dei cassoni, operazione eseguita dalla stazione di disinfezione posta all'interno delle platee; fuoriuscito il camion da questa area, l'ambiente viene disinfettato. Il camion viene nuovamente disinfettato esternamente nel punto di disinfezione posto all'entrata dello stabilimento.

Per quanto riguarda le disinfezioni dell'allevamento, terminati gli abbattimenti, attenersi alle indicazioni riportate nell'apposito capitolo.

6 DISTRUZIONE/DECONTAMINAZIONE MATERIALI

6.1 Introduzione

Il materiale non disinfettabile presente in allevamento, deve essere distrutto secondo le modalità identificate per ogni tipo specifico.

I principali materiali da prendere in considerazione sono:

- pollina
- uova
- derivati delle uova
- paglia
- mangime ed altri alimenti
- piume
- plateau per le uova
- farmaci, presidi immunizzanti

6.2 Pollina

Nel caso venga utilizzato il sistema di interrimento delle carcasse, la pollina, può essere riposta nella stessa fossa e ricoperta con terra come indicato al punto 5.4a.

Se la quantità di pollina da smaltire è particolarmente elevata questa va mantenuta in loco, ricoperta con un telo impermeabile, eventualmente aspersa in superficie con idoneo prodotto e stoccata per il tempo necessario all'inattivazione del virus, come riportato al punto 7.2, tempo minimo necessario per il processo di autosterilizzazione.

La lettiera può altresì essere raccolta in fosse a cielo aperto, ricoperte con un telo impermeabile e stoccata (punto 7.2).

6.3 Uova, derivati delle uova

Nel caso di interrimento possono essere infossate alla stessa stregua delle carcasse, altrimenti inviate ad impianti per la termodistruzione per rifiuti ad "alto rischio" (D.Lgs. 508/92).



6.4 Paglia

Le balle devono essere disinfettate superficialmente una a una con soluzione di idoneo disinfettante, quindi vanno accatastate e ricoperte con un telo. La decontaminazione prevede un tempo di stoccaggio pari a 42 giorni.

Per motivi di tempo può essere conveniente procedere alla distruzione di tali materiali mediante trasporto ad inceneritori con le stesse modalità previste per il trasporto di carcasse infette.

6.5 Mangimi

I mangimi presenti in allevamento devono essere stoccati in un locale e trattati con vapori di formalina e/o trasportati mediante camion ermeticamente chiusi ad un inceneritore, usando le stesse precauzioni che per il trasporto degli animali infetti. I silos non ancora utilizzati vanno irrorati esternamente con idoneo disinfettante e tenuti chiusi fino al termine del periodo di fermo dell'allevamento.

Nel caso in cui siano già stati aperti vanno svuotati e decontaminati internamente con vapori di formalina, il loro contenuto va trasportato all'inceneritore con le stesse modalità sopradescritte.

7 DISINFEZIONI TERMINATO L'ABBATTIMENTO

7.1 Prima fase

Le procedure che devono essere applicate per la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti sono riportate al successivo punto 7.2.

Si sottolinea in particolare che:

- devono essere disinfettati in maniera idonea tutti i locali annessi, fisicamente o funzionalmente, all'allevamento o capannone (incubatoio, stanza raccolta uova e carrelli, locale per il selezionamento ed imballaggio delle uova, impianti di pasteurizzazione), oltre ai mezzi di trasporto aziendali per le movimentazioni di animali vivi o uova da cova o da consumo, mangime ed altro;
- la pulizia dei muri, pavimenti e soffitti deve essere operata in maniera scrupolosa, raschiando tutte le incrostazioni fecali, rimuovendo e distruggendo ogni struttura non disinfettabile, in maniera di preparare superfici che siano realmente disinfettabili;
- i pavimenti e i muri dei ricoveri devono essere lavati con idonea soluzione disinfettante, le strutture in ferro possono essere decontaminate mediante calore e, se l'operazione non risulta rischiosa, si possono esporre ad una fiamma;
- anche gli esterni devono essere lavati con soluzione disinfettante, previa pulizia accurata con asportazione di ogni residuo organico presente;
- le aree cortilive non cementate vanno irrorate con analoga soluzione disinfettante più volte. Tutti gli attrezzi e macchinari presenti in azienda devono essere radunati, scrupolosamente puliti e disinfettati. Terminata questa fase si irrorano i capannoni, le aree cortilive, etc. con idoneo disinfettante;
- la cisterna dell'acqua, le tubature, le canalette e gli abbeveratoi devono essere disinfettati mediante una soluzione disinfettante idonea e la soluzione deve rimanere nelle strutture da disinfettare per almeno 48 ore;
- il silos del mangime deve essere svuotato e sbattuto per fare cadere i residui di mangime quindi lavato dall'alto con idropulitrice ad acqua calda e successivamente fumigato. Le mangiatoie e le gabbie devono essere smontate lavate con idropulitrice e successivamente disinfettate;
- una stazione mobile di disinfezione deve rimanere all'entrata dell'allevamento fino al termine di tutte le fasi di disinfezione, per garantire che chiunque acceda nell'allevamento, provvisto di autorizzazione, sia sottoposto alle necessarie disinfezioni.

Il personale deve continuare ad agire come nelle fasi di abbattimento.



I locali puliti e disinfettati possono poi essere sottoposti a fumigazione.
Dopo 15 giorni ripetere la fumigazione e le operazioni di disinfezione degli impianti di distribuzione di acqua e mangime.

7.2 Procedura per la pulizia e la disinfezione di una azienda infetta (Allegato II DPR 656/96)

PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI

- a) *Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc. contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti approvati conformemente all'articolo 11 del presente regolamento;*
- b) *Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avrebbero potuto contaminare gli edifici; i cortili, gli utensili ecc. deve essere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse;*
- c) *Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;*

PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE

- a) *Il grasso ed il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua;*
- b) *Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante;*
- c) *Dopo sette giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua;*
- d) *Il concime e le lettiere usate devono essere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus. Questo metodo deve comprendere una delle procedure seguenti:*
 - i) *essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70°C;*
 - ii) *essere seppelliti ad una profondità tale da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli uccelli selvatici;*
 - iii) *essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo tale che raggiungano una temperatura di 20°C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli uccelli selvatici.*

7.3 Principali disinfettanti idonei nei confronti del virus dell'Influenza aviaria

1. Ipoclorito di sodio: soluzione al 2% di cloro attivo.
Disinfezione attrezzature, strutture ed utensili zootecnici.
2. Sali quaternari d'ammonio: soluzione al 4%.
Irrorazione pareti interne ed esterne, aspersione pavimenti, oggetti, attrezzature ed utensili.



3. Complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensulfonato + sodio esametafosfato: soluzione all'1%.
Irrorazione strutture interne e disinfezione attrezzature, oggetti e utensili.
4. Idrato di calcio (latte di calce): soluzione al 3%.
Aspersione parati e pavimenti dopo lavaggio e disinfezione preliminare.
5. Acido cresilico: soluzione al 2,2%.
Aspersione pavimenti.
6. Fenoli sintetici : soluzione al 2%.
Aspersione pavimenti.
7. Formalina + permanganato.
Fumigazione di ambienti chiusi.

8 ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

Occorre in premessa, sottolineare la necessità che le prescrizioni sancite dal D.P.R. 656/1996, siano inserite, nella loro totalità nei provvedimenti locali, al fine di evitare difformità di comportamenti nei diversi focolai.

Come già espresso in premessa, copia dei provvedimenti di sequestro, di istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza debbono essere inviati, con la massima sollecitudine, da parte delle autorità sanitarie competenti, al Ministero della Sanità - dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nonché a tutte le regioni e province autonome.

Si ricorda che tutti i provvedimenti dell'autorità sanitaria locale dovranno essere notificati tramite messo comunale che deve rispettare, nei limiti del possibile, le misure di prevenzione sanitaria.

8.1 Zona di protezione

La materia relativa alla zona di protezione ed alla zona di sorveglianza è attualmente disciplinata dall'art. 9 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 656.

"1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia è ufficialmente confermata, delimita, intorno all'azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.

Una volta tracciato sulla carta topografica il cerchio di 3 Km di raggio occorre che sul terreno venga correlata la linea geometrica ideale tracciata alla presenza di autostrade e strade, corsi d'acqua, ferrovie, barriere naturali, punti particolari di individuazione come ponti, strutture fisse ed altri elementi di riferimento che debbono essere riportati con dovizia di particolari nelle apposite ordinanze. Anche i rilievi epidemiologici relativi al potenziale rischio di diffusione dell'infezione devono essere presi in considerazione.

I parametri in base ai quali viene tracciata la zona di protezione, eventualmente superiore ai 3 km di raggio, sono:

- densità di popolazione avicola;
- rilievi di contatti diretti ed indiretti (altri allevamenti, commercianti, mercati, etc.);



- autosufficienza nei servizi (macello, stabilimenti di trasformazione, etc.).

2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:

- a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
- c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possono essere tenuti isolati;
- d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;
- e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
- f) divieto il trasporto di volatili su strade pubbliche e private fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o sui grandi assi stradali;
- g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;
- h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate;
- i) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.

3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera g) può autorizzare il trasporto di :

- a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche;
- b) di pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;
- c) di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio designato dall'autorità competente previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.

4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.

5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.



8.2 Zona di sorveglianza

Analogamente alla zona di protezione viene delimitata la zona di sorveglianza con raggio minimo di 10 km, comprendente la zona di protezione.

Ai limiti di tale zona, su tutte le possibili vie di accesso, vengono affissi appositi cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza Influenza aviaria"

"6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

- a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;*
- b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;*
- c) divieto di uscita dalla zona dei volatili per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente in un macello indicato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.558 e successive modifiche;*
- d) divieto di uscita dalla zona, di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;*
- e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili usate;*
- f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;*
- g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.*

7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.

8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria."

8.3 Prove sierologiche per individuare gli anticorpi dei virus dell'Influenza aviaria (Allegato III cap. IV comma 2a D.P.R. 656/96)

"Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di 20 capi; e da 20 esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova."

8.4 Prelievo di tamponi cloacali in allevamenti a rischio di infezione



Prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili se il branco è costituito da meno di 30 soggetti e da 30 esemplari per branchi più numerosi (in tal modo si ha una probabilità del 95% di individuare almeno un capo positivo se la prevalenza di escretori fecali di virus è $\geq 0,1$). I tamponi, dopo il prelievo, devono essere immersi in idoneo terreno di trasporto in dotazione al veterinario IZS (kit n°2).

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]



ALLEGATI



Allegato 1

**FAC-SIMILE VERBALE DI PRESCRIZIONI E SEQUESTRO CAUTELATIVO IN UN
FOCOLAIO SOSPETTO DI (1)**

Addi del mese di
 dell'anno
 in presenza del Sig.
 nato a il
 residente nel comune di
 in Via/C.da (2) n.
 proprietario/detentore (2) dei volatili presenti nell'allevamento ubicato nel comune di
 in Via/C.da (2)
 identificato con codice ,
 nel quale è stato segnalato il sospetto di , avanzato dal Sig.
 , residente nel comune di ,
 in Via/C.da , il sottoscritto Dott.
 medico veterinario dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. di
 , ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato
 con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, ha provveduto, dopo aver reso edotto il Sig.

di quanto disposto dall'Art. 500 del Codice Penale, ad impartire le sottoindicate istruzioni in attesa della notifica, al medesimo, dei provvedimenti di competenza dell'autorità sanitaria locale:

- 1) coadiuvare il servizio veterinario dell'ASL n. di nelle operazioni di censimento dei volatili presenti in allevamento e nell'indagine epizootologica;
- 2) sequestro dei volatili e delle altre specie animali presenti in allevamento;
- 3) isolamento dei volatili sospetti da quelli sani;
- 4) custodia dei volatili morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- 5) contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
- 6) divieto di spargere pollina al di fuori dell'allevamento;
- 7) divieto di entrata in allevamento di volatili e di altre specie animali;
- 8) divieto di uscita di carni o carcasse di volatili o di altre specie animali, nonché di alimenti, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale;
- 9) obbligo di custodire carne e carcasse presenti in allevamento;
- 10) sospendere la movimentazione di persone e veicoli da e per l'allevamento;
- 11) impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
- 12) disinfezioni accurate dei ricoveri dei volatili e delle aree adiacenti ai medesimi.

Il Sig.
 è nominato custode dell'allevamento sospetto e responsabile dell'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra e firma, per accettazione, il presente verbale.
 Fatto, letto e sottoscritto alle ore


Il proprietario/Il detentore
 degli animali (2)

Il medico veterinario
 dell'Azienda Sanitaria Locale n. di

NOTE:

(1) Il verbale deve essere notificato, a cura del servizio Veterinario dell'ASL, al proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali presenti nell'allevamento sospetto, in attesa dei provvedimenti da adottarsi da parte dell'Autorità Sanitaria Locale (Art. 9 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320).

(2) Cancellare la voce che non interessa.



Allegato 2

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Il sottoscritto
nato a il e
residente in
presente, in data odierna, in qualità di
nell'allevamento del Sig.
nel quale è stato riscontrato un sospetto di
s'impegna a non venire in contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole per i
prossimi 3 giorni, nonché a lavare e disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati,
possibile veicolo di contagio.

Data

Firma

.....



Allegato 3

FAC-SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO E ABBATTIMENTO

COMUNE DI ORDINANZA N.

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria nell'allevamento di proprietà del Sig. sito in questo Comune, viaN.....;
- vista la comunicazione del Coordinatore del servizio veterinario assunta al prot. Municipale n. del
- visto il DPR del 15.11.96, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviaria";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria al fine di impedire il diffondersi della malattia;

ORDINA

il sequestro dell'allevamento del Sig.
 nato a il e residente in Via.....
 N. Comune Prov.

DISPONE


- l'immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda (*specificare numero e specie di animali presenti*) e la distruzione delle carcasse dei volatili morti e abbattuti e di tutte le uova;
- distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati come mangime, lettiera o letame;
- individuazione, per quanto possibile e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;
- la distruzione deve avvenire mediante previa disinfezione;
- effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui ai punti precedenti, della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti, nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato;
- divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutte le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere concordate con il servizio veterinario dell'ASL n. di

Il servizio veterinario competente per territorio e il comando di polizia municipale, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Luogo lì

Il Sindaco



Allegato 4

FAC-SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE

IL SINDACO

- vista la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di in data, con la quale comunica l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria in un allevamento sito in questo Comune;
- vista la propria ordinanza n. del relativa a provvedimenti urgenti di profilassi e polizia veterinaria contro l'Influenza aviaria;
- visto il DPR del 15.11.96, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviaria";
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il D.P.R. del 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- visto il T.U.L.L.SS. approvato con il RD 27.7.43, n. 1265;
- vista la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
- vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
- vista la Legge 8.6.90, n. 142;
- considerata la necessità di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, anche una zona di protezione del raggio di tre chilometri attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia;

O R D I N A

1. E' dichiarata zona di protezione da Influenza aviaria il territorio del Comune di
2. La zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI PROTEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA".
3. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
 - a) esecuzione, a cura del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. di, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
 - b) visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
 - c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
 - d) disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
 - e) vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
 - f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali;
 - g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi di cui all'articolo 4;
 - h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili;
 - i) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli.
4. Il servizio veterinario dell'ASL n. di, in deroga al divieto di cui all'art. 3 del punto g), può autorizzare il trasporto:



- a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 558/92 e successive modifiche;
 - b) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;
 - c) di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.
5. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.
6. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del Comune di e sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ASL n. di, alla Stazione dei Carabinieri di, alle altre Forze di Polizia aventi giurisdizione sul territorio e al servizio veterinario dell'ASL n, per la vigilanza di competenza.

Luogoli

Il Sindaco

27



Allegato 5

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE

IL DIRIGENTE

Accertata l'insorgenza di un focolaio di Influenza aviaria avvenuto in un allevamento situato nel Comune di

- vista la Deliberazione n..... del, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;
 - visto il Decreto, del....., con il quale è stato costituito il gruppo operativo regionale (G.O.R.) per le emergenze veterinarie;
 - vista la nota del dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con sede in con la quale si comunicava l'avvenuto isolamento di virus dell'Influenza aviaria, avvenuto in un allevamento situato in del Comune di
 - vista la Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - vista la LR n. (di recepimento del D.Lvo 30.12.92 n. 502, come modificato dal D.Lvo 7.12.93 n. 517);
 - visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;
 - visto il DPR 15 novembre 1996 n. 656;
- Su proposta del.....:

DECRETA

Art. 1:

- E' dichiarata "zona di sorveglianza" per Influenza aviaria parte del territorio del Comune di così delimitato:

Nella zona di sorveglianza, che sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI SORVEGLIANZA DA INFLUENZA AVIARIA", si applicano le seguenti misure:

- Esecuzione, a cura del servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), competenti per territorio, coadiuvate dalla Polizia Municipale, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- DIVIETO di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e per i casi di seguito riportati;
- DIVIETO di uscita dei volatili dalla zona di sorveglianza, per i primi quindici giorni, tranne i casi in cui sono trasportati direttamente in un macello previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti; le carni di tali volatili dovranno essere bollate ai sensi dell'art. 5 comma 1° del DPR n. 558 del 30/12/1992 e successive modifiche;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di uova di cova, tranne il caso in cui siano trasportate ad un incubatoio, previo nulla-osta dei servizi veterinari competenti. Prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
- DIVIETO di uscita dalla zona di sorveglianza di concime e lettiere di volatili usate;
- DIVIETO di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
- E' VIETATA la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- E' VIETATA l'introduzione e l'immissione, nel territorio di selvaggina cacciabile.

I servizi veterinari delle ASL della regione/provincia autonoma di sono invitati ad intensificare la sorveglianza sul commercio degli animali sensibili all'Influenza aviaria.



Art. 3

Le misure di cui sopra restano in vigore per trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Art. 4

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà trasmesso a tutte le Amministrazioni per competenza e sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della regione/provincia autonoma



Allegato 6

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

**Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria
Regione Veneto**

**Centro di Riferenza Nazionale
per la Malattia di Newcastle e per l'Influenza Aviaria**

INFLUENZA AVIARIA

SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA



Data/...../.....

Dr. Recapito telefonico

Sospetto N.

Conferma N.

Nome allevamento Via N.

Comune Prov..... N° telefono ASL N°

Codice allevamento

□□□□ □□ □□□□

Conduttore

Proprietario (Soccidante).....

Indirizzo del proprietario N° telefono

Fornisce le informazioni il Sig.

in qualità di

Veterinario aziendale Dr. Presente NO SI **DATI RELATIVI ALL'ALLEVAMENTO****TIPOLOGIA AZIENDA:** Industriale Rurale Svezzatore Rivenditore**INDIRIZZO PRODUTTIVO:****Linea uova da consumo** **Linea volatili da carne** **Tipologia:**

Allevamento di:	Selezione (<i>grandparent</i>)	<input type="checkbox"/>
	Moltiplicazione (<i>parent</i>)	<input type="checkbox"/>
	Pollastre	<input type="checkbox"/>
	Pollame da carne (<i>broiler</i>)	<input type="checkbox"/>
	Ovaiole da consumo	<input type="checkbox"/>



SPECIE PRESENTI E CONSISTENZA:

- Polli** Carne N° Riproduttori N° Uova consumo N°
Tacchini Carne N° Riproduttori N°
Faraone Carne N° Riproduttori N°
Anatre Carne N° Riproduttori N°
Piccioni Carne N° Riproduttori N°
Fagian Ripopolamento Riproduttori N°
Oche N°
Anatre Carne N° Riproduttori N°
Quaglie N°
Pernici N°

Altro

Data accasamento /...../..... **Sesso:** **Età**
 /...../..... **Sesso:** **Età**

Incubatoio di provenienza:

Incubatoio aziendale NO SI

Ditta Via N.

Comune Prov. Codice

N. Telefono **N. Fax**

Operazioni di debeccaggio: Data/...../.....

PERSONALE CHE L'HA EFFETTUATO:

Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

Note.....



TIPOLOGIA RICOVERI

Capannoni NO
 SI

N°

Tunnel NO
 SI

N°

Tipo ventilazione: Naturale
 Naturale con agitatori
 Forzata

Allevamento all'aperto NO
 SI mq.

Presenza reti antipassero: NO SI

Possibilità di contatto tra animali dell'allevamento e uccelli:

Selvatici NO SI Specie

.....

Sinantropici NO SI Specie

.....

Specie in cattività NO SI Specie

.....

Presenza nelle aree in prossimità dell'allevamento di:

stagni NO SI

laghetti NO SI

altre fonti d'acqua NO SI (specificare)

Presenza di suini NO SI N°

Altre specie NO SI (specificare)


Note

.....



Disegnare schematicamente una mappa relativa alla disposizione dei vari locali di allevamento, segnando al loro interno la distribuzione dei diversi gruppi di animali.

Disegnare vie comunicazione confinanti.



MOVIMENTO DI VOLATILI

Introduzione di volatili da altri allevamenti/incubatoiNO SI

(Nei 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data/...../..... N° Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie Allevamento Incubatoio

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL



Introduzione di volatili da fiere mercati esposizioni

NO SI

(Nei 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica in azienda)

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Provenienza: Fiera Mercato Esposizione

Comune Prov. ASL



Uscita di volatili/uova verso altri allevamenti, incubatoi, macelli NO SI

(nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N. Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Data/...../..... N. Specie

Destinazione: Altri allevamenti Incubatoi Macello Altro

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL



Uscita di volatili per partecipazione a fiere mercati esposizioni NO SI

(nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione

Data/...../..... N. Specie

Comune Prov.

Destinazione : Fiera Mercato Esposizione



MOVIMENTO DI PERSONENO SI

Possibile **introduzione o diffusione dell'infezione** per via indiretta nel periodo compreso fra i venti giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data di sequestro dell'azienda

 Data/...../..... Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato: Denom. Azienda

Codice Aziendale Comune Data/...../.....

 Data/...../..... Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato: Denom. Azienda

Codice Aziendale Comune Data/...../.....

 Data/...../..... Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato: Denom. Azienda

Codice Aziendale Comune Data/...../.....

 Data/...../..... Cognome e Nome

Qualifica: Veterinario Tecnico mangimista Vaccinatore Debeccatore Altro allevatore

Commerciante Altre persone (specificare)

Residenza: Via N.

Comune Prov. N° telefono

Allevamento precedentemente visitato: Denom. Azienda

Codice Aziendale Comune Data/...../.....



MOVIMENTO DI AUTOMEZZI:

(A) Trasporto animali, (B) Trasporto mangime, (C) Trasporto uova (D) Raccolta animali morti (E) Gas (Altro) Specificare

(Nel periodo compreso fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda)

Data ingresso	Mezzo trasporto (A/B/C/D /E/altro)	Denominazione Ditta	Recapito telefonico/Fax	N. Targa motrice	N Targa rimorchio	Trasportatore (Ditta)	Autista	Recapito telefonico



CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI NO SI

(mezzi di trasporto in comune con altre aziende; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina ecc.)

NB: Considerare il periodo fra i 20 giorni precedenti la data di inizio della sintomatologia clinica e la data del sequestro dell'azienda

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)



Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)

Data contatto/...../.....

Denom. Azienda Codice

Via N.

Comune Prov. ASL

Specie allevata consistenza

mezzi di trasporto in comune; scambi di alimenti; attrezzature in comune; personale in comune; raccolta/riciclo pollina; altro (specificare)



ALTRI ALLEVAMENTI AVICOLI DELLO STESSO PROPRIETARIO NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune Prov.
Specie allevata Consistenza In attività produttiva NO SI



ALLEVAMENTI AVICOLI UBICATI IN PROSSIMITÀ DEL FOCOLAIO NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI

Denom. Azienda Codice
Via N. Comune
Specie allevata Consistenza Distanza (in metri)
In attività produttiva NO SI



ANAMNESI PATOLOGICA

TABELLA DI MORTALITA' AZIENDALE

NB: indicare i dati di mortalità riferiti alle 6 settimane precedenti l'inizio dei sintomi clinici

SETTIMANA		N. MORTI
DAL	AL	

Note:

.....

.....

.....

Data inizio sintomatologia clinica riferibile a influenza aviare/...../.....

Sintomi osservati dal proprietario:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Intervento del veterinario aziendale NO SI Data/...../.....



TOTALE VOLATILI al momento del sequestro (Vivi e morti)	Di cui AMMALATI al momento del sequestro	Di cui MORTI al momento del sequestro	N. ABBATTUTI

(NB: tali dati devono riferirsi esclusivamente a quanto rilevato al momento del sopralluogo per il sequestro dell'azienda, con specifico riferimento ai dati di morbilità e mortalità relativi alla patologia in atto).

INTERVENTI VACCINALI

Effettuazione di piani vaccinali in azienda NO SI

Data vaccinaz.	Tipo di vaccino (1)	Nome commerciale	Via di somministrazione
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....

(1) indicare se spento o vivo attenuato

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

- Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

.....

Note

INTERVENTI TERAPEUTICI

Effettuazione di interventi terapeutici negli ultimi 15 giorni: NO SI (specificare):

.....

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO GLI INTERVENTI:

- Familiari Dipendenti dell'azienda Personale esterno Altro

.....

Note



ESAME CLINICO PER SPECIE

- Specie.....
- Depressione sensoriale
- Sintomatologia respiratoria: *lieve*
- grave*
- Calo o arresto della ovodeposizione
- Edema, cianosi, emorragie della cute
- Sintomatologia enterica
- Sintomatologia nervosa
- Altro

ESAME ANATOMO - PATOLOGICO

- Corizza e/o sinusite catarrale
- Tracheite *catarrale*
- emorragica*
- Aerosacculite
- Regressioni ovaio/ovidutto
- Emorragie *epicardiche*
- endocardiche*
- mucosa gastrica*
- follicoli ovarici*
- Enterite *catarrale*
- emorragica*
- Pancreatite
- Altro:

OSSERVAZIONI

.....

.....

FIRMA

.....



INFLUENZA AVIARIA
SCHEMA TECNICA PER IL PRELIEVO DI ORGANI E/O TAMPONI CLOACALI PER ESAME VIROLOGICO

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

- 1) Sia presente sintomatologia clinica apparente
- 2) Vi sia mortalità elevata in atto

Il prelievo di organi deve essere effettuato da soggetti agonizzanti o con malattia acuta in atto
 Devono essere prelevati 20 tamponi cloacali per azienda esclusivamente da animali ammalati

Specie	Organi da prelevare	Tempi per isolamento	Tipizzazione preliminare	Tipizzazione completa (IVPT)
Tacchino	polmone, trachea, intestino	4gg (min) se positivo 21gg (max) se negativo	Gruppo H, 2gg dall'isolamento Gruppo N, 7gg dall'isolamento Sequenza aminoacidica 10gg dall'isolamento	20 gg dall'isolamento
Pollo	polmone trachea intestino	CS	CS	CS
Anatra	intestino o tamponi cloacali	CS	CS	CS
Faraona	intestino, milza polmone e trachea	CS	CS	CS

Nota bene:

- I tamponi cloacali devono essere immersi e trasportati in soluzione PBS antibiotata (da richiedere alla Sezione Diagnostica dell'IS)
- I campioni di organi o pool di organi dello stesso apparato possono essere messi all'interno dello stesso sacchetto (non mescolare organi appartenenti ad apparati diversi nello stesso contenitore)
- I pool di organi devono essere dello stesso apparato
- I campioni devono essere conservati refrigerati a +4°C oppure congelati a -80°C (i virus influenzali perdono di titolo a -20°C)
- I virus influenzali sono virus labili e pertanto i campioni devono essere recapitati in laboratorio entro 12 ore dal prelievo

Allegato 7b

INFLUENZA AVIARIA
SCHEDA TECNICA PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI SIERO PER RICERCA ANTICORPI

NB: Da effettuarsi in allevamenti in cui:

- 1) Non sia presente sintomatologia clinica apparente
- 2) Siano trascorse più di due settimane dall'inizio dei sintomi clinici o dal picco di mortalità in azienda

Devono essere prelevati 20 campioni di siero per azienda

Specie	Prova	Tempi medi	tipo risposta
Tacchino non vaccinato	AGID	72 ore	positivo/ negativo
Tacchino vaccinato	Inibizione dell'emoagglutinazione	4gg	Titolo
Pollo	Inibizione dell'emoagglutinazione	4gg	Titolo
Pollo	AGID	72 ore	positivo/ negativo
Anatra(*)	Inibizione dell'emoagglutinazione	4gg	Titolo
Faraona	Inibizione dell'emoagglutinazione	4gg	Titolo

Nota bene:

- La prova AGID NON fornisce informazioni sul sottotipo coinvolto ma indica una positività per virus influenzale di tipo A
 - La prova di inibizione dell'emoagglutinazione fornisce informazioni sul sottotipo coinvolto. Un campione è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 1:16 (utilizzo di 4 unità emoagglutinanti)
 - E' sempre opportuno effettuare campioni di siero acuto e siero convalescente (non necessariamente dagli stessi soggetti)
- (*) Il prelievo di campioni di siero dalle anatre deve sempre essere accompagnato dal prelievo di 20 tamponi cloacali



Allegato 8

INFLUENZA AVIARIA

SCHEDE DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

REGIONE.....	PROVINCIA	ASL N.
Veterinario prelevatore.....	Recapito telefonico.....	
	Fax	
Data prelievo	N. Prot. ASL.....	

AZIENDA: Comune

Prov.....

Codice Aziendale (Da riportare obbligatoriamente)

Proprietario/ragione sociale

Via/Località

SPECIE ED INDIRIZZO PRODUTTIVO

<input type="checkbox"/> Tacchini riproduttori (*)	N	<input type="checkbox"/> Tacchini carne	N
<input type="checkbox"/> Polli riproduttori pesanti	N	<input type="checkbox"/> Polli riproduttori leggeri	N
<input type="checkbox"/> Galline ovaiole	N	<input type="checkbox"/> Broiler	N
<input type="checkbox"/> Altre specie (specificare)	N.....		

(*) Per gli allevamenti di tacchini : vaccinazione antinfluenzale NO

SI ⇒ Numero interventi vaccinali.....

CAUSALE PRELIEVO

Sospetto focolaio → data sospetto

Focolaio confermato

Connessione epidemiologica con un focolaio → Denominazione e codice azienda del focolaio

.....

Allevamento ubicato in zona protezione → Denominazione e codice azienda del focolaio

.....

Allevamento ubicato in zona sorveglianza → Denominazione e codice azienda del focolaio

.....

Visita per movimentazione animali

Piano monitoraggio

Altro



Segue →

ANAMNESI				
Specie animale	Data inizio sintomi	Sintomi	% mortalità	dal/al
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

Specie Animale	Materiale Prelevato	N. Campioni	Tipo ricerca:		Agente
		Eziologico	Anticorpi	Anticorpi	
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	-----	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI		
Riferimento (n. capannone, ecc.)	Specie animale	Materiale prelevato

Firma Veterinario

51





ALLEGATO 2



DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

PIANO DI MONITORAGGIO PER L'INFLUENZA AVIARIA
--



Mod. GERA_A01/05_2002/250_000/GHAN_SASSO (PG)



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 11 e di 11 facciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Sanità".

Pescara, li 3 NOV. 2005
 Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Documento composto da n. 12 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1109 del 1.1 NOV. 2005
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
[Signature]

PIANO DI MONITORAGGIO PER L'INFLUENZA AVIARIA NELLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2005

PREMESSA

La decisione comunitaria 2005/464/CE del 21 giugno 2005, prevede l'obbligo per tutti gli Stati Membri di predisporre programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e stabilisce le norme in materia di comunicazioni e di ammissibilità ai fini del contributo finanziario della Comunità ai costi di attuazione degli stessi.

Gli obiettivi definiti dalla norma comunitaria sono rappresentati dalla stima della prevalenza dell'infezione da virus influenzali sottotipi H5 e H7 nelle differenti specie di pollame di allevamenti intensivi e dalla sorveglianza su base volontaria dei volatili selvatici.

Infatti gli uccelli selvatici, e in particolare quelli legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che i selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di avicoli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa.

Il sistema di controllo, così come richiesto dalla comunità europea, dovrà essere strutturato in modo da fornire informazioni che garantiscano l'attivazione di un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.

A tal fine il Ministero della Salute, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 1 della succitata decisione, ha predisposto, su indicazione del Centro nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria, un programma di monitoraggio che comprende controlli sui volatili selvatici e sulla popolazione di allevamenti intensivi.

OBIETTIVI E FINALITA'

Garantire l'attivazione di un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici e l'individuazione precoce dell'eventuale introduzione negli allevamenti intensivi dei virus del sottotipo H5 ed H7 dell'influenza aviaria.

Tale monitoraggio dovrà quindi essere effettuato negli allevamenti industriali di volatili domestici secondo il programma di seguito riportato. Verrà inoltre condotto un monitoraggio in popolazioni di volatili selvatici di alcune aree umide del territorio nazionale secondo un programma elaborato dal Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato A.



Il piano di monitoraggio dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2006.
Entro il 31 marzo 2006 il Ministero della Salute dovrà trasmettere alla Commissione i risultati definitivi dell'indagine.

PIANO DI MONITORAGGIO – ALLEVAMENTI INTENSIVI

Popolazione bersaglio - Il piano di monitoraggio dovrà interessare tutte le specie di volatili d'allevamento:

pollo, tacchino, faraona, selvaggina (quaglia, starna, fagiano, ecc.) ratiti, oche ed anatre e gli allevamenti di svezzamento.

Delle succitate specie dovranno essere testati sia i riproduttori che gli animali da carne oltre alle ovaiole per uova da consumo.

Saranno esclusi dal piano di monitoraggio i broiler e le quaglie da carne.

Per la scelta degli allevamenti da sottoporre a monitoraggio dovranno essere considerati i

seguenti fattori di rischio:

- allevamenti free range;
- animali allevati all'aperto;
- allevamenti multietà;
- allevamenti multispecie;
- animali a lunga vita produttiva;
- l'utilizzazione di acque di superficie.


Aree territoriali interessate – Il presente piano è esteso a tutto il territorio della Regione Abruzzo. I controlli effettuati negli allevamenti presenti sul territorio della Regione rispetteranno i criteri e le condizioni previste dal Piano nazionale.

CAMPIONAMENTO

Verrà attuato un campionamento a più stadi considerando gli allevamenti appartenenti alle tipologie sopra citate, come unità di primo stadio, e i singoli volatili in questi allevati come unità di secondo stadio.

Dovrà essere data la priorità agli allevamenti free range che dovranno pertanto essere tutti sottoposti a controllo. Sulla base del numero di allevamenti presenti sul territorio regionale, saranno estratti per ogni tipologia produttiva interessata (a eccezione del tacchino, anatre, oche e quaglie), con criteri di casualità un numero di allevamenti che garantisca l'individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è $\geq 5\%$, con un livello di confidenza del 95% (Tabella 1). Per ciò che riguarda gli allevamenti di tacchini (carne e riproduzione) di oche, di anatre e di riproduttori quaglie, saranno estratti, con criteri di casualità, un numero di allevamenti che garantisca l'individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è $\geq 5\%$, con un livello di confidenza del 99% (Tabella 2). In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno n. 5-10 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 30\%$), selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive.

Gli allevamenti di oche, anatre e riproduttori quaglie dovranno essere sottoposti a un controllo sierologico. Devono essere sottoposti a prelievo almeno n. 40-50 volatili per allevamento, saranno campionati preferibilmente i volatili allevati in spazi aperti. Se l'azienda sottoposta a monitoraggio è costituita da più di un capannone, i campioni dovranno essere prelevati dai diversi capannoni.



A condizione che vengano garantiti i controlli previsti dal presente piano, gli allevamenti di tacchini da carne e di oche e anatre potranno essere monitorati anche presso i macelli sottoponendo a prelievo di sangue in fase di macellazione:

Tacchini da carne: almeno n. 5-10 volatili.

Oche e anatre: almeno 40-50 volatili

Tabella 1 – Numero di allevamenti di pollame da campionare > 250 volatili (esclusi gli allevamenti di tacchini, anatre, oche e quaglie riproduttori)

Numero di allevamenti per categoria di pollame (esclusi i tacchini, anatre, oche e quaglie)

Numero allevamenti da testare > 250 volatili

AUSL	N° ALLEVAMENTI Totali >250 volatili Tipologie da campionare	N° PRELIEVI da effettuare per allevamento	N° ALLEVAMENTI da campionare
CHIETI	13	5-10 per ciascun allevamento	
tot. parz.	13 (14%)		7
LANCIANO-VASTO	29	5-10 per ciascun allevamento	
tot. parz.	29 (31%)		16
PESCARA	18	5-10 per ciascun allevamento	
tot. parz.	18 (19%)		10
AVEZZANO-SULMONA	10	5-10 per ciascun allevamento	
tot. parz.	10 (11%)		6
L'AQUILA	16		
tot. parz.	16 (17%)		9
TERAMO	8	5-10 per ciascun allevamento	
tot. parz.	8 (8%)		5
TOTALE	94		53

Tempi di esecuzione – Il piano in oggetto dovrà essere completato entro e non oltre il 31 gennaio 2006.

FLUSSI INFORMATIVI

I campioni di sangue dovranno essere inviati, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria, all'Istituto Zooprofilattico



Sperimentale dell'Abruzzo e Molise " G. Caporale", utilizzando, come accompagnatoria, un modello riportante i dati minimi previsti **all'allegato I**. I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all'ASL competente per territorio e al Servizio veterinario regionale. Quest'ultimo provvederà ad inviare al Ministero della Salute, tramite il Centro di Referenza Nazionale (c/o CREV - IZS Venetie, viale dell'Università, 10 35020 Legnaro - PD, fax 049/8830268, tel. 049/8084255) entro il 10 marzo 2005, una dettagliata relazione sui risultati del piano che dovrà comprendere i prospetti riepilogativi di cui all'allegato II. Per elaborare tale rendicontazione le Regioni e Province Autonome potranno avvalersi della collaborazione degli IZS competenti. A tale riguardo i prospetti riepilogativi di cui sopra verranno trasmessi, da parte del Centro di Referenza Nazionale, alle Regioni e Province Autonome e agli IZS competenti anche in formato elettronico.

Esami di laboratorio

Le prove sierologiche saranno effettuate dall' IZS dell'Abruzzo e Molise di Teramo utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi riportati al capitolo 4, allegato III del DPR 656/96.

AZIONI DA ATTUARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA

In caso di riscontro di sieropositività:

Presso Il Servizio veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità verrà istituita l'Unità di crisi, presieduta dal Dirigente del servizio veterinario regionale e così composta:

Direttori dei servizi veterinari delle AUSL del territorio dove si è manifestata la sieropositività delle tre aree funzionali.

Rappresentanza dell'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise.

Rappresentanza dell' Assessorato regionale Agricoltura

Rappresentante della Università degli studi di teramo- Facoltà di Medicina veterinaria.

Ulteriori figure ritenute necessarie dal Dirigente del Servizio veterinario regionale.

il laboratorio che ha effettuato le analisi dovrà inviare i campioni al Centro di Referenza Nazionale per la conferma di positività.

L'ASL competente per territorio dovrà sottoporre l'allevamento in cui sono state rilevate le positività sierologiche ad un'ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo stesso.

Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare eventuali sintomi riferibili a influenza aviaria, e il prelievo, previo accordo con il Servizio Veterinario Regionale e l'IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale. Inoltre, al fine di chiarire il significato di positività sierologica a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale dovrà effettuare un secondo esame sierologico, a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 5\%$).

Dovrà inoltre essere effettuata una dettagliata relazione di tutte le attività espletate a seguito di sieropositività. Tale relazione dovrà essere inviata al Centro Nazionale di Referenza al fine di consentire la predisposizione del report da inoltrare alla Comunità Europea



Se la sieropositività non verrà confermata, l'Unità di crisi verrà sciolta.

In caso di conferma:

L'unità di crisi applicherà la normativa prevista dal "Manuale Operativo in caso di Influenza Aviaria" predisposto ai sensi dell'art. 17 comma1 del D.P.R. 15 novembre 1996 n. 656 concernente " Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

~~Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Bucciarelli~~



Allegato I

**PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO SIEROLOGICO INFLUENZA AVIARE
anno 2005**

SCHEMA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

REGIONE **PROVINCIA** **ASL N.**

Veterinario prelevatore Recapito telefonico

Fax Data prelievo/...../..... N. Prot. ASL

Sez. Diagnostica I.Z.S. competente per territorio

N° registro IZS Tel. n.

AZIENDA:

Comune Prov.

Codice Aziendale Proprietario/ragione sociale


Via/Località

Specie e indirizzo produttivo:	N. capi presenti
<input type="checkbox"/> Tacchini riproduttori
<input type="checkbox"/> Tacchini carne
<input type="checkbox"/> Polli riproduttori
<input type="checkbox"/> Ovaiole da consumo
<input type="checkbox"/> Fagiani
<input type="checkbox"/> Quaglie
<input type="checkbox"/> Pernici
<input type="checkbox"/> Ratiti
<input type="checkbox"/> Anatre
<input type="checkbox"/> Oche
<input type="checkbox"/> Allevamento rurale
<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....

CAUSALE PRELIEVO Piano Nazionale monitoraggio sierologico

Altro

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI (N. capannone, ecc.)	SPECIE ANIMALE	N. campioni di sangue	N. tamponi cloacali



NOTE

.....

.....

Firma veterinario prelevatore

.....

Allegato A
PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DI VIRUS
INFLUENZALI
NELL'AVIFAUNA SELVATICA

Gli uccelli selvatici, ed in particolare quelli legati alle zone umide, vengono considerati come il principale serbatoio dei virus influenzali in natura. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili della introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati sembra trovare conferma nella elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici nel nord America e nord Europa.

Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione e così identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, viene attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno).

In Italia le specie ritenute maggiormente recettive sono rappresentate dagli anatidi e dai limicoli. I primi raggiungono le nostre latitudini dalle aree centro-nord ed est europee e svernano nelle principali zone umide. I secondi, pur provenienti dalle medesime aree geografiche, ma da diversi habitat, tendono ad utilizzare le aree italiane principalmente come aree di foraggiamento prima del grande salto sul Mediterraneo che li vedrà

raggiungere i quartieri di svernamento in Africa. Si assiste quindi, durante un breve periodo autunnale, ad una coabitazione di numerose specie, la cui distribuzione spaziale risulta estremamente aggregata in funzione delle residue zone umide presenti nel nostro paese. Il resto dell'inverno è, invece, caratterizzato dalla presenza di poche specie, ma estremamente numerose. Per entrambi i gruppi la maggioranza degli animali presenti o transitanti è costituita da giovani nati nella primavera precedente e quindi, almeno dal punto di vista teorico, più recettivi ai virus influenzali.

Obiettivi

Eseguire un programma di campionamento nelle specie migratorie e svernanti delle zone umide del territorio Nazionale .

Determinare la prevalenza e le caratteristiche biologiche dei virus influenzali isolati dalle popolazioni campionate.

Aree territoriali interessate

Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.

Specie sottoposte a campionamento

Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.



Raccolta ed analisi dei campioni

Esecuzione, da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con la collaborazione del Ce.R.M.A.S., di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici. Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici.

Le principali aree di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia).

L'intensità di campionamento che si intende operare è pari a 750 individui per il macroareale

"Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensità di campionamento è adeguata per stimare la prevalenza del virus con un prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% lc). Per le altre aree si intende prelevare 180 campioni che permetterebbero di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si tratterebbe di effettuare circa 1500 campioni, di cui almeno un terzo costituiti dal Germano reale.

Ai fini del monitoraggio nazionale, previsto dal presente piano, verranno definite inoltre anche altre aree umide particolarmente interessate dai flussi migratori.

Orientativamente, data una prevalenza attesa di isolamento virale pari ad un massimo del 10% circa, dovrebbero essere campionati 239 soggetti (LC 99%; Errore accettato 0.05) per ogni area prescelta.

I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.

I campioni verranno raccolti utilizzando la scheda di prelevamento campioni di cui all'allegato 1 ed inviati al Centro di Referenza Nazionale per Influenza aviaria.

Esami di laboratorio

Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale per Influenza aviaria utilizzando le metodiche ed i criteri interpretativi riportati al capitolo 4, allegato III del DPR 656/96. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione, accompagnati dalla rispettiva scheda di prelevamento campioni utilizzata per il campionamento.


Flussi informativi

Il Centro di Referenza Nazionale per Influenza aviaria in collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica provvederanno ad elaborare un rapporto sull'attività svolta che dovrà comprendere il report di cui all'allegato 2, da trasmettere al Ministero della Salute.



PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARE – 2005
Allegato II
REGIONE:
 (Da inviare al Ministero della Salute per il tramite del Centro Nazionale di Referenza Nazionale – fax: 049/8830268; e-mail: epidemiologia.crev@regione.veneto.it entro il 10 marzo 2005)

Specie/Indirizzo produttivo	Numero totale allevamenti	Numero totale allevamenti campionati	Numero totale allevamenti siero positivi	Numero allevamenti sieropositivi per sottotipo H5	Numero allevamenti sieropositivi per sottotipo H7	Numero allevamenti virologicamente positivi per sottotipo H5	Numero allevamenti virologicamente positivi per sottotipo H7
Tacchini carne						---	---
Tacchini riproduttori						---	---
Broiler						---	---
Polli riproduttori						---	---
Ovaiole da consumo						---	---
Faraone						---	---
Fagiani						---	---
Quaglie						---	---
Pernici						---	---
Ratiti						---	---
Anatre						---	---
Oche							
Svezinatori							
Altro						---	---
Totale						---	---



ALLEGATO 1

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARE 2005
SCHEDA RACCOLTA CAMPIONI DA UCCELLI SELVATICI

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:**DATA PRELIEVO:****LUOGO PRELIEVO:** COMUNE:.....LOCALITA':.....**CAMPIONE:** TAMPONE CLOACALE FECI SANGUE ORGANI

SPECIE PRELEVATA: GERMANO ALZAVOLA FISCHIONE CODONE
 MESTOLONE CANAPIGLIA MARZAIOLA FOLAGA
 ALTRO.....

ANIMALE: MASCHIO GIOVANE VIVO
 FEMMINA ADULTO MORTO/ABBATTUTO

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:**DATA PRELIEVO:****LUOGO PRELIEVO:** COMUNE:.....LOCALITA':.....**CAMPIONE:** TAMPONE CLOACALE FECI SANGUE ORGANI

SPECIE PRELEVATA: GERMANO ALZAVOLA FISCHIONE CODONE
 MESTOLONE CANAPIGLIA MARZAIOLA FOLAGA
 ALTRO.....

ANIMALE: MASCHIO GIOVANE VIVO
 FEMMINA ADULTO MORTO/ABBATTUTO

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE:**DATA PRELIEVO:****LUOGO PRELIEVO:** COMUNE:.....LOCALITA':.....**CAMPIONE:** TAMPONE CLOACALE FECI SANGUE ORGANI

SPECIE PRELEVATA: GERMANO ALZAVOLA FISCHIONE CODONE
 MESTOLONE CANAPIGLIA MARZAIOLA FOLAGA
 ALTRO.....

ANIMALE: MASCHIO GIOVANE VIVO
 FEMMINA ADULTO MORTO/ABBATTUTO

NOME E COGNOME DEL PRELEVATORE:.....**ENTE DI APPARTENENZA:**.....**RECAPITO TELEFONICO:**.....

FIRMA



Allegato 2

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO INFLUENZA AVIARE – 2005

(Da compilare da parte dell' Istituto Nazionale Fauna Selvatica con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale, e da inviare al Ministero della Salute)

Regione	Specie di selvatici campionata	Numero totale di campioni prelevati	Numero totale di campioni siero positivi	Numero campioni sieropositivi per sottotipo H5	Numero campioni sieropositivi per sottotipo H7	Numero campioni virologicamente positivi per sottotipo H5	Numero campioni virologicamente positivi per sottotipo H7
Totale							



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.11.2005, n. 1207:

Art. 29 – l.r. n. 7/02 e ss. mm. ed integrazioni – Versamento risorse in favore Bilancio regionale e relativa destinazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento operatori del Dipartimento di Prevenzione. Programmazione risorse iscritte D.G.R. n. 878 del 9/09/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 7 del 10/05/2002 (legge finanziaria regionale 2002) in particolare l'articolo 29 – comma 5 – che stabilisce che “Le somme di cui al comma 4 sono destinate per l'80% all'area dipartimentale TSAL delle ASL; il restante 20% è trasferito dalle ASL alla Regione che lo destina ad iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle aree TSAL. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato all'area TSAL derivante dal fondo sanitario regionale”;

Vista la l.r. n. 15 del 26/04/2004 (legge finanziaria regionale 2004) in particolare l'art. 99 di modifica dell'art. 29 titolato “prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro della AUSL”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 878 del 19/09/2005 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2005 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002 n. 3” con la quale sono state iscritte le risorse versate dalle AUSL in applicazione della precitata normativa;

Atteso che la summenzionata risorsa di € 98.497,81, prevista sul capitolo n. 82381 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2005, va destinata alle finalità stabilite dalla legge regionale, come in dettaglio riportato nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva e dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla legittimità e regolarità tecnico – amministrativa del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

1. di destinare le risorse di €98.497,81, previste sul capitolo 82381 dello stato di previsione della spesa di competenza del bilancio regionale 2005, alla finalità come in dettaglio riportata nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di demandare l'assunzione dell'impegno della spesa sub 1) a successivi provvedimenti dirigenziali del Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Segue allegato

ALLEGATO "A"

INIZIATIVA di formazione, d'aggiornamento e di informazione degli operatori del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL - finanziate con le risorse previste dall'art. 29 della L.r. n. 7/02 e, ss. mm. ed integrazioni.

Il Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità, sentiti in coordinamento i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AUSL, definisce ed approva con proprio atto il PIANO di intervento finalizzato a sostenere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione degli operatori del Dipartimento di Prevenzione .

Il piano è articolato principalmente in percorsi di aggiornamento rivolti ad implementare l'integrazione e l'omogeneizzazione dei Servizi nella modalità di svolgimento delle attività in particolare rispetto alla vigilanza ed al controllo con la relativa metodologia di raccolta, elaborazione e trasferimento di dati.

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi vanno garantiti agli operatori, tramite i Servizi specifici, sussidi sia cartacei che di tipo informatico (riviste, testi, pubblicazioni ecc.) utili per l'aggiornamento e l'informazione.

La realizzazione del PIANO di intervento, a valenza regionale, viene affidata ad una o più AUSL e deve coinvolgere gli operatori dell'intero territorio regionale.

Nell'ambito dell'attività di aggiornamento e di informazione gli operatori ed i responsabili dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, su formale incarico del Servizio Prevenzione Collettiva, nell'ambito di iniziative a valenza regionale, possono partecipare anche fuori regione ad incontri e gruppi di lavoro. In tal caso le spese vive di viaggio e vitto sostenute per la partecipazione a tali iniziative restano a carico della Regione Abruzzo – Direzione Sanità che procede tramite il Servizio Prevenzione Collettiva a liquidarle ed erogarle attingendo dal capitolo 82381, previa presentazione dei relativi titoli originali di spesa da parte degli incaricati.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.11.2005, n. 1208:

Iniziativa in materia di prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro. Seconda annualità.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Piano Sanitario Nazionale che fissa tra gli obiettivi generali al punto 4.9 "Salute e Sicurezza nell'ambiente di lavoro";

Vista la legge Regionale n. 37 del 2/07/1999 (Piano Sanitario Regionale - Triennio 1999 - 2001);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 del 12/03/2004 con la quale è stato finanziato per la prima volta il progetto sperimentale denominato "DIFFUSIONE DI MIGLIORI PRATICHE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI" che ha determinato il coinvolgimento dei Comitati Paritetici Territoriali Provinciali;

Tenuto conto delle risultanze positive del progetto che ha determinato una migliore diffusione della normativa antinfortunistica nel settore delle costruzioni, come da resoconto dei Comitati Paritetici Territoriali;

Preso atto delle risultanze della riunione del 7/11/2005 (verbale allegato 1 al presente atto) con i Rappresentanti dei Comitati Paritetici Provinciali Territoriali nella quale si è concordato di proseguire l'attività di consulenza antinfortunistica nei cantieri anche per l'anno 2006;

Tenuto conto che, i dati elaborati dall'Istituto INAIL relativi agli incidenti sul posto di lavoro nel territorio abruzzese, evidenziano indici infortunistici alti a causa, tra l'altro, della frammentazione degli insediamenti produttivi

sul territorio, che presenta la prevalenza di piccole imprese;

Ritenuto pertanto necessario proseguire sul territorio, un'azione coordinata, tesa a diffondere e migliorare il rispetto delle norme di Prevenzione e Sicurezza sui posti di lavoro, in particolare sui cantieri edili, attraverso l'intervento riportato nell'allegato "A" al presente atto parte integrante e sostanziale che si intende attivare con urgenza;

Ritenuto di destinare a tal fine la somma di € 40.000, da attingere sul capitolo 81502 del bilancio di previsione 2005 che presenta sufficiente disponibilità come da D.G.R. n. 612 del 12/07/2005;

Vista la L.R. n. 77/99 e ss.mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate

1. destinare le risorse di €40.000 da attingere al cap. 81502 del Bilancio di Previsione 2005, per la realizzazione dell'intervento denominato:
- "DIFFUSIONE DI MIGLIORI PRATICHE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI" e di fissare le modalità di realizzazione come da allegato "A" al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di demandare l'assunzione dell'impegno finanziario sul capitolo 81502 dello Stato di previsione della spesa del Bilancio regionale di previsione 2005 al Servizio Prevenzione

Collettiva della Direzione Sanità;

3. di pubblicare integralmente la presente delibera sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

ALLEGATO "A"

I - DIFFUSIONE DI MIGLIORI PRATICHE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI
EDILI

Il settore delle costruzioni continua a presentare in Regione Abruzzo degli indici infortunistici alti sia per frequenza sia per gravità, nonostante il notevole incremento dell'attività ispettiva dei Servizi di Vigilanza delle AUSL e dell'Ispettorato del lavoro realizzatasi negli ultimi anni.

Consapevole di questa realtà la Direzione Sanità propone per l'anno 2006 un progetto specifico che sulla base dell'esperienza sperimentale già avvenuta nel corso del 2004/2005 ha visto il coinvolgimento dei Comitati Paritetici Territoriali. I Comitati Paritetici Territoriali Provinciali infatti per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per le attività di edilizia ed affini hanno tra i loro compiti statuari la diffusione e l'attuazione della normativa di sicurezza nei cantieri. Per tale attività, nel corso del 2006 la Giunta regionale intende attuare azioni mirate di maggiore divulgazione della normativa antinfortunistica nei cantieri edili, in loco, da parte di incaricati dei Comitati Paritetici. Un'attività di questo tipo, con valenza di supporto a quella istituzionale dei Servizi PSAL delle AUSL, andrebbe ad integrare ed implementare quella degli Organi di Vigilanza con indubbi vantaggi per la sicurezza dei lavoratori.

Si ritiene pertanto opportuno destinare complessivi € 40.000 (€ 10.000 per ciascun ambito provinciale) alla realizzazione e/o il potenziamento dell'attività di controllo sopra descritta.

Il Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità procede ad elaborare, in raccordo con tutti i Comitati Paritetici operativi sul territorio delle quattro province, un piano operativo delle attività di supporto ai Servizi PSAL, da parte di incaricati dei Comitati stessi, al fine di diffondere presso i cantieri edili il rispetto della normativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
Tel. 0862/3631 - 364662 - 364690 -364660 - Fax 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**